

PROTOCOLLO SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (SAE)

AMBITO TERRITORIALE N. 9 VALLE SERIANA SUPERIORE E VALLE DI SCALVE

PREMESSE:

La scuola è una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. Una scuola non solo per sapere ma anche per crescere, attraverso l'acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità individuali, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell'istruzione e della socializzazione.

Il presente protocollo, confermando il principio della piena integrazione nelle classi ordinarie degli alunni portatori di disabilità, avendo a riferimento la legislazione vigente ed in coerenza con il Piano di Zona 2015-2017 approvato il 13 aprile 2015, mira ad uniformare il livello qualitativo degli interventi educativi sugli alunni portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

NORMATIVA:

Costituzione 1.1. Art. 3 ed Art. 34	Il diritto allo studio è un principio garantito costituzionalmente. L'art. 34 Cost. dispone infatti che la scuola sia aperta a tutti. In tal senso il Costituente ha voluto coniugare il diritto allo studio con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. L'articolo in questione, al primo comma, recita: «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»
DPR 616/1977, art. 42 e 45	Le funzioni di assistenza scolastica (servizi e provvidenze per assolvimento obbligo scolastico e proseguimento degli studi, compresa l'assistenza ai minorati psico-fisici) sono attribuite ai Comuni.
L.R. 31/1980, art. 2 e 6	I Comuni si occupano dell'assistenza scolastica ai soggetti disabili.
C.M. 262/1988	I Comuni nominano assistenti e accompagnatori per alunni con minorazioni fisiche e sensoriali o tali che ne riducano o impediscano l'autonomia e la comunicazione.
L. 104/1992 art 13(1)	Enti locali, organi scolastici e ASL stipulano accordi di programma. Tali accordi sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. (D. Lgs 297/1994, art.315).
L. 104/1992, art. 13(2)	Obbligo per gli Enti locali di fornire, nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali (D. Lgs 297/1994, art.315).
L. 104/1992, art. 26	Spetta ai Comuni assicurare il trasporto per le persone disabili, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio.
L. 104/1992, art. 40	Spetta ai Comuni predisporre accordi di programma e coordinamento con i servizi sociali, sanitari ed educativi.

D. Lgs 112/1998, art 139	Sono attribuite alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, diverse funzioni tra cui: i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio (cfr anche L.R. 1/2000, art.5).
L. 124/1999, art.8	Ai collaboratori scolastici è attribuita la competenza dell'assistenza materiale nella scuola, intendendo per assistenza materiale l'accompagnamento dell'alunno da fuori a dentro la scuola e all'interno dei suoi locali, l'accompagnamento ai servizi igienici e relativa pulizia.
L. 328/2000, art.14	I Comuni, d'intesa con ASL, predispongono un progetto individuale di integrazione che tenga conto del percorso di istruzione scolastica e professionale.
L.R. 19/2007, art 6	Spettano alle Province, in materia di istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica: i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio.
L. 67/ 1993	Le competenze assistenziali delle Province riguardano i portatori di handicap sensoriale, visivo ed uditivo.
C.M. 7 e 28/2006	Attività di accertamento per l'individuazione di situazioni di handicap.
Convenzione ONU per i diritti della disabilità"	Rettificata con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, il "modello sociale e introducendo i principi di non discriminazione, parità di opportunità, autonomia, indipendenza con l'obiettivo di conseguire la piena inclusione sociale, mediante il coinvolgimento delle stesse persone con disabilità e delle loro famiglie delle persone con disabilità.

Art. 1 OGGETTO

Oggetto del presente documento è la definizione di una cornice regolamentare del Servizio di Assistenza Educativa Scolastica al fine di promuovere maggiore omogeneità sul territorio dell'Ambito Territoriale n.9 Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve.

Art. 2 DEFINIZIONE E FINALITA'

L'assistenza educativa per gli alunni disabili si inquadra nel più generale obiettivo del Progetto Educativo Individualizzato che la scuola e le agenzie territoriali formulano in sinergia al fine di promuovere l'integrazione dell'alunno disabile nella sua interezza e specificità potenziando capacità di autonomia personale e comunicativa all'interno e all'esterno della scuola.

Il servizio di assistenza educativa scolastica a favore di minori con disabilità e/o in condizioni di svantaggio si sostanzia nell'insieme degli interventi svolti a favore degli alunni con disabilità fisica e/o psichica e/o in condizione di svantaggio, attestata dai servizi preposti, attraverso attività di supporto finalizzate allo sviluppo di autonomie, all'acquisizione di competenze ed all'inclusione. Tali attività hanno luogo

ordinariamente nei plessi scolastici in cui i minori sono inseriti o, laddove espressamente previsto nel progetto educativo, sul territorio o presso il domicilio.

Art. 3 DESTINATARI

I destinatari del servizio di assistenza educativa personalizzata nelle scuole sono gli alunni/studenti residenti in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale n.9 che frequentano gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, pubblici o paritari, a partire dal primo anno della Scuola dell'Infanzia, fino al completamento dell'obbligo formativo (ripartito sulla base delle specifiche competenze degli enti locali preposti) e che abbiano le seguenti caratteristiche:

- Disabilità certificata da appositi Enti ed Organismi come previsto da normativa in vigore;
- Gravi difficoltà comportamentali e di adattamento dettate da grave disagio sociale o situazione di svantaggio socio-culturale, certificato anche dal Servizio Psico-Sociale del distretto sanitario Valle Seriana Superiore e di Scalve, per le quali non è possibile risolvere la situazione attivando altri tipi di intervento.

Art. 4 SOGGETTI COINVOLTI

Sono coinvolti nella programmazione, progettazione e erogazione del servizio i seguenti soggetti:

- Comuni dell'Ambito Territoriale;
- Unione dei Comuni della Presolana;
- Comunità Montana di Scalve;
- Unione di Comuni Lombarda Asta del Serio;
- Unione di Comuni Alto Serio;
- Comune di Clusone in qualità di Ente Capofila del Piano di Zona, promotore delle presenti linee guida e gestore del Fondo;
- Enti accreditati per il Servizio o gestori individuati tramite gara d'appalto;
- Istituti Scolastici;
- Unità Operativa Neuro Psichiatria Infantile e dell'Adolescenza (UONPIA) o altri Servizi Certificatori;
- Servizio Psico-Sociale del distretto Valle Seriana Superiore e di Scalve;
- Referente dei Comuni e Assistente Sociale Territoriale;
- Alunni fruitori del servizio (in seguito: utenti) e loro familiari.

Art. 5 MODALITA' DI SEGNALAZIONE ED ATTIVAZIONE

Sono titolati alla certificazione della necessità di assistenza scolastica i seguenti servizi:

- Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e dell'adolescenza (UONPIA);
- Medico specialista nella branca di pertinenza della patologia segnalata e che opera in una struttura pubblica o da medico specialista di IRCCS accreditato per attività di neuropsichiatria infantile;
- In caso di patologia psichica la certificazione può essere rilasciata dallo psicologo dell'infanzia e dell'adolescenza di struttura pubblica;
- Servizio Psico-Sociale del distretto Sanitario Valle Seriana Superiore e di Scalve.

Nella certificazione viene segnalata la necessità di assistente educatore e viene indicato se ritenuta utile la presenza a part time o a tempo pieno e gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere.

Il certificato della necessità dell'intervento dell'assistente educatore deve essere recapitato, entro il 31 Maggio di ogni anno, dalla famiglia interessata alla scuola, che provvederà a inoltrarlo al Comune di residenza entro il 10 Giugno. A loro volta i Comuni invieranno i certificati ricevuti alla Commissione SAE istituita presso il Comune di Clusone.

Tutte le richieste pervenute verranno discusse dalla Commissione SAE ad hoc costituita e così composta:

- il Responsabile dell'Ufficio dei Servizi Sociali d'Ambito o suo delegato;
- un Dirigente scolastico o suo delegato;
- un referente della UONPIA o servizio certificatore;
- il Sindaco o suo delegato;
- l'Assistente Sociale territorialmente competente e/o il responsabile dei Servizi Sociali del Comune o dell'Unione;
- un referente dell'Asl.

Compito della Commissione è definire, d'intesa con il Comune, sulla base degli obiettivi perseguiti e perseguibili, il monte ore da assegnare.

Qualora, durante l'anno scolastico, si verifichi la necessità di inserimento di un nuovo alunno con disabilità o insorgano particolari bisogni, le modalità di segnalazione restano invariate (ossia comunicazione da parte della famiglia alla scuola, da quest'ultima al Comune e trasmissione da questo ai Servizi Sociali d'Ambito per la convocazione della Commissione SAE).

Entro la prima metà di Luglio viene convocata la Commissione SAE.

Entro metà agosto i Comuni si impegnano ad avvisare i familiari, i gestori e le Istituzioni Scolastiche rispetto al monte ore assegnato.

Art. 6 MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La funzione dell'assistenza educativa scolastica è quella di favorire il benessere e la crescita educativa del minore con disabilità e/o in condizione di svantaggio all'interno del gruppo classe e/o scuola, in particolare, quella di supportare, consolidare e sviluppare:

- 1) le competenze relazionali, sociali e comunicative;
- 2) le autonomie personali e la cura del sé;
- 3) l'integrazione col gruppo dei pari e con gli adulti.

Gli ambiti di intervento dell'assistenza educativa scolastica sono:

- supporto all'integrazione scolastica dell'alunno disabile;
- supporto agli apprendimenti scolastici dell'alunno disabile (affiancamento e accompagnamento nei percorsi didattici concordati con il team docente);
- collaborazione con gli insegnanti e gli altri soggetti coinvolti nell'intervento sul disabile (partecipazione alla programmazione, partecipazione a incontri con insegnanti e specialisti);
- interventi extrascolastici atti a migliorare le competenze sociali della persona disabile;
- accompagnamento nei viaggi di istruzione. L'accompagnamento alle gite scolastiche spetta prioritariamente all'insegnante di sostegno, con l'eventuale presenza dell'assistente educatore qualora l'alunno disabile presenti elevati carichi di assistenza, solo per le situazioni autorizzate in sede di Commissione.

La funzione del personale ad esso dedicato è quella di fornire un supporto educativo, "ad personam", intervenendo nel campo delle competenze dell'alunno con disabilità e/o in condizione di svantaggio, delle sue relazioni sociali e delle sue autonomie personali. In relazione al progetto educativo individualizzato, il supporto, che generalmente si configura come intervento individuale in ambito scolastico, può in alcuni casi particolari essere inteso come intervento socio-educativo in piccolo gruppo.

In considerazione della natura educativa delle prestazioni in cui si sostanziano gli interventi da erogare, restano di competenza degli Istituti scolastici il raggiungimento degli obiettivi didattici e l'assistenza di base, relativamente ai quali gli stessi provvederanno ad organizzarsi con proprio personale o altre figure di riferimento e appositamente designate, così come previsto dalla normativa di riferimento.

E' necessario che l'intervento di assistenza socio-educativa scolastica preveda una progettualità integrata ai fini del raggiungimento e realizzazione del progetto educativo individualizzato.

Il servizio di assistenza educativa scolastica prevede sia ore destinate all'intervento diretto con l'utenza sia ore destinate a momenti di programmazione, verifica, coordinamento formazione e supervisione (attività indiretta).

a) ATTIVITA' DIRETTA CON L'UTENZA

Si intende la prestazione di carattere educativo espletata a diretto contatto con gli utenti, sia nell'orario scolastico che per la partecipazione a gite e/o momenti formativi e ludici organizzati dalla scuola.

In caso di assenza prolungata per malattia dell'alunno, o per specifiche esigenze progettuali e condivise, è prevista la possibilità, dell'espletamento dell'intervento presso il domicilio del minore o sul territorio. Tutto ciò all'interno del monte ore definito nel rispetto degli obiettivi previsti dal progetto individualizzato ed a seguito di una specifica autorizzazione del servizio sociale comunale, d'intesa con il servizio specialistico di riferimento e della famiglia.

b) ATTIVITA' INDIRETTA

Si intendono tutte quelle attività funzionali all'attuazione dell'intervento, così come individuate nei singoli Progetti Educativi Individualizzati (P.E.I.), finalizzate alla programmazione, verifica, coordinamento e supervisione:

- stesura della relazione educativa (relazione osservazione o di aggiornamento) da inviare all'Ambito e per conoscenza alla scuola e al servizio specialistico di riferimento;
- incontri previsti per la formulazione del PEI;
- incontri con gli operatori del servizio specialistico;
- incontri di verifica con assistenti sociali;
- incontri di programmazione del team docente quando espressamente si programmano attività ed interventi che coinvolgono l'alunno;
- incontri specificatamente programmati con i genitori alla presenza dell'insegnante di sostegno e/o di classe.

Il monte ore attribuito all'attività indiretta è definito in maniera forfettaria in n. 20 ore per anno scolastico.

c) ASSENZE DELL'ALUNNO

Il servizio di assistenza scolastica è reso dall'assistente educatore nei giorni di apertura delle scuole secondo l'organizzazione delle stesse e l'effettiva presenza dell'alunno.

In caso di assenza improvvisa dell'alunno assistito il personale educativo resta a disposizione della Scuola solo per la prima giornata di assenza.

In caso di assenza comunicata dalla famiglia al coordinatore del servizio (e alla scuola) almeno entro le 17 del giorno precedente l'educatore non presterà servizio.

La famiglia è tenuta a comunicare al coordinatore del servizio (e alla scuola) entro le ore 17 del giorno precedente, il rientro del proprio figlio a Scuola.

d) ATTIVITA' CORRELATA

Si elencano di seguito tutte quelle attività funzionali all'attuazione dell'intervento e che devono essere garantite dall'ente accreditato:

- attività ordinaria svolta dal coordinatore dell'ente accreditato/affidatario e sua partecipazione alle riunioni periodiche (di norma due riunioni annue nelle quali si verifica con gli operatori del Servizio Sociale l'andamento degli interventi, oltre quelle di verifica sul singolo utente);

- incontri di équipe e di coordinamento tra gli operatori dell'ente accreditato, organizzati in autonomia dall'ente e quindi diversi ed ulteriori rispetto a quelli eventualmente programmati dal servizio committente;
- cura delle comunicazioni inerenti la gestione della casistica e del servizio nel suo complesso e di eventuali relazioni di aggiornamento;
- compilazione modulistica predisposta.

e) USCITE SUL TERRITORIO

Uscite didattiche: l'accompagnamento degli alunni nelle uscite didattiche compete alla Scuola mediante l'insegnante di sostegno o un insegnante del consiglio di classe.

L'assistente educatore può partecipare alle uscite didattiche, in aggiunta all'insegnante individuato, solo in presenza di un notevole carico assistenziale e verrà discusso in sede di Commissione SAE.

La richiesta per ogni uscita didattica che comporta un incremento di ore SAE deve essere inoltrata al Comune di residenza che e valuterà l'accoglienza o meno in base alla congruità con quanto discusso in commissione e sulla base delle risorse disponibili.

Uscite su specifico progetto: si intendono le uscite sul territorio per attività esterne. Avvengono sulla base di uno specifico progetto (rientrante nel PEI) adeguato all'alunno, realizzabile e condiviso tra scuola, famiglia, gestore e Comune. È compito del Comune confrontarsi con il servizio specialistico di riferimento prima di autorizzarlo. Gli spostamenti avvengono a piedi o con i mezzi pubblici e non devono comportare un aumento di ore assegnate all'assistente educatore.

Progetti orientativi, verso scuole superiori o servizi territoriali: l'alunno può essere accompagnato dall'assistente educatore, purché ciò non determini un aumento del monte ore definito. Gli spostamenti avvengono a piedi o con i mezzi pubblici.

Dal punto di vista delle titolarità, esse competono alla struttura ospitante che dovrà pertanto definire accordi con l'istituto scolastico di provenienza dell'alunno.

Progetti territoriali: per specifiche esigenze progettuali e condivise, è prevista la possibilità dell'espletamento dell'intervento presso il domicilio del minore o sul territorio. Tutto ciò all'interno del monte ore definito nel rispetto degli obiettivi previsti dal progetto individualizzato ed a seguito di una specifica autorizzazione del servizio sociale comunale, d'intesa con il servizio specialistico di riferimento, della scuola e della famiglia. Referente di suddetti progetti è l'Assistente Sociale Comunale. Durante lo svolgimento di tali progetti la frequenza scolastica rimane invariata.

Art. 7 RUOLO DEI SOGGETTI COINVOLTI

COMUNI

I Comuni, essendo titolari della funzione garantiscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità e/o disagio sociale nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Rispetto alle scuole secondarie di secondo grado il Comune prospetta una collaborazione con la Provincia, ente attualmente titolare della competenza.

Ricevono le richieste di assistenza scolastica dalle scuole e le comunicano al Comune di Clusone entro il 20 Giugno.

Partecipano alla Commissione SAE ed ai successivi momenti di verifica (mediante proprio referente o incaricando l'assistente sociale territoriale).

COMUNE DI CLUSONE (Ambito)

Per il fattivo funzionamento del servizio, all'Ufficio dei Servizi Sociali d'Ambito (Comune di Clusone) spetta il compito di:

- Raccogliere le richieste di assistenza scolastica dai comuni entro il 20 Giugno;
- Raccogliere durante l'anno le eventuali richieste di ore extra o nuove segnalazioni che pervengono dai Comuni;
- Monitorare le corrette e funzionali procedure del servizio e promuovere eventuali modifiche;
- Gestire il Fondo Sociale costituito dai Comuni;
- Convocare la Commissione SAE al fine di valutare ogni richiesta e definire il monte ore.

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

La scuola, referente per la famiglia rispetto al percorso scolastico, si impegna a:

- Garantire all'assistente educatore la possibilità di lavorare sentendosi parte del medesimo contesto socio-educativo e a promuovere una efficace e sinergica collaborazione tra gli insegnanti di classe, l'insegnante di sostegno, l'assistente educatore e la famiglia nella stesura e realizzazione del Progetto Educativo Individualizzato e Profilo Dinamico Funzionale;
- Rendicontare entro la fine di ogni anno scolastico l'andamento del servizio per ogni progetto attivato, sulla base degli obiettivi individuati in Commissione SAE;
- Recepire entro il 31 maggio dalle famiglie i certificati di richiesta di assistenti educatori;
- Inoltrare entro il 10 giugno le richieste di assistenti educatori ai Comuni di residenza;
- Promuovere incontri di programmazione e di verifica tra insegnante di sostegno, assistente educatore, docenti di classe e famiglia;
- Partecipare ai momenti di verifica con i servizi specialistici;
- Partecipare alla Commissione SAE.

SERVIZI CERTIFICATORI (U.O.N.P.I.A., servizio Psico-Sociale, altri Enti preposti)

Il servizio si impegna a:

- Formulare la richiesta di assistenza scolastica, definendo un progetto con obiettivi e finalità chiari, con l'indicazione della necessità di tempo pieno o parziale;
- Inviare tutte le richieste in Collegio di Accertamento istituito presso l'ASL;
- Partecipare alla formulazione del progetto specifico di integrazione scolastica e suo monitoraggio nel tempo;
- Predisporre almeno due incontri nel corso dell'anno scolastico con gli assistenti educatori, gli insegnanti di sostegno, la famiglia e l'Assistente Sociale Comunale per la programmazione e la verifica del caso;
- Partecipare alla Commissione SAE.

ENTI ACCREDITATI- AFFIDATARI

Gli enti accreditati/affidatari si impegnano a:

- Garantire personale opportunamente qualificato e con adeguate coperture assicurative;
- Garantire lo svolgimento del servizio secondo quanto previsto dal presente protocollo e dagli specifici contratti/patti di accreditamento;
- Promuovere e realizzare percorsi di aggiornamento e ri-qualificazione del personale educativo (minimo 12 ore annue);
- Collaborare per la realizzazione del progetto personalizzato.

LA FAMIGLIA

La famiglia dell'alunno con disabilità si impegna a:

- Garantire la fattiva collaborazione con gli altri soggetti coinvolti nella progettualità in favore del proprio figlio;
- Consegnare alla scuola entro il 31 Maggio il certificato per la richiesta di assistente educatore;
- Partecipare agli incontri di monitoraggio previsti.

Art. 8 FONDO SAE: DEFINIZIONE E MODALITA' DI GESTIONE

È istituito presso l'Ambito territoriale un fondo per sostenere parte dei costi a carico dei Comuni. Ad esso contribuiscono in maniera pro capite tutti i 24 Comuni dell'Ambito e lo stesso viene ripartito annualmente (periodo di riferimento anno scolastico terminato) previa approvazione dell'Assemblea dei Sindaci, sulla base delle ore definite in sede di commissione ed effettivamente prestate, e della disponibilità del fondo stesso.

TABELLA PER LA DEFINIZIONE DELLE ORE DI PRESENZA DI ASSISTENTE EDUCATORE

Le seguenti indicazioni corrispondono, in linea di massima, al seguente numero di ore di attività settimanale:

Tipo di richiesta	Scuola dell'infanzia paritaria e statale	Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado statale e paritaria
Totale	Fino a 20 ore	Fino a 20 ore	Fino a 20 ore
Parziale	Fino a 12 ore	Fino a 12 ore	Fino a 12 ore

20 Luglio 2015

Il Presente Protocollo è stato redatto e sottoscritto da

Presidente Assemblea dei sindaci A.T. 9 Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve

Comune di Clusone ente capofila per il Piano di Zona (Legale rappresentante)

Dirigenti Scolastici Territoriali

(Clusone) _____

(Gromo) _____

(Ponte Nossia) _____

(Rovetta) _____

(Vilminore di Scalve) _____

UONPIA – Az. Ospedaliera Bolognini di Seriate

Enti Accreditati Servizio SAE (legali rappresentanti)

(Fondazione Sant'Andrea) _____

(Sottosopra Soc. Coop. Sociale) _____

